



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2017.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante *"Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza"*, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *"Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *"Disciplina dell'imposta di bollo"*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"* e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"*;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 4, recante *"Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"*;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante *“Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”*;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante *“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

CONSIDERATA l'opportunità che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2017. Dei posti disponibili:
 - a) 1 (uno) è riservato agli Ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza. Tale posto è assegnato alla specialità amministrazione;
 - b) 9 (nove) sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:
 - 1) 3 (tre) per amministrazione;
 - 2) 3 (tre) per telematica;
 - 3) 3 (tre) per sanità.
2. È possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialità di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non sarà sottoposto il candidato al posto di cui al comma 1, lettera a);

- b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
 - c) la valutazione dei titoli di merito;
 - d) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - e) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - f) una prova orale;
 - g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Articolo 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero cancellati dal ruolo, che:
- a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
 - b) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983;
 - c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
 - d) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - f) abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, che:

- 1) alla data del 1° gennaio 2017 non abbiano superato il giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1972;
- 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
- 3) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- 5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
- 7) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- 8) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- 9) non siano sospesi dal servizio o non siano in aspettativa.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso;

b) i cittadini italiani che:

- 1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
- 2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
- 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
- 4) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

- 7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.

3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente, richiesto per la specialità per cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1.

Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso.

4. I concorrenti per la specialità "sanità" devono, altresì, essere iscritti, alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda all'albo dei medici-chirurghi.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), è espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. L'autorità competente ad esprimersi è per i candidati in congedo dal Corpo della guardia di finanza, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.

Articolo 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "www.concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata ("P.E.C."), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
 - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, firmato per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.

4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("ID istanza") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
Di tale anomalia ne sarà data comunicazione sulla *home page* del sito istituzionale del Corpo, *www.gdf.gov.it*.
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier Generale.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "www.concorsi.gdf.gov.it" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it.

Articolo 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) la categoria di posti e la specialità per i quali intende concorrere;
 - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il Reparto cui sono in forza);
 - c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico;
 - d) i recapiti presso i quali si desidera ricevere eventuali comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;
 - f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
 - g) di godere dei diritti civili e politici;
 - h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto (indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità cui intende concorrere), l'Università presso cui è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
 - i) di essere iscritto, se concorrente per la specialità "sanità" all'albo dei medici-chirurghi;
 - l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui è in forza, se personale del Corpo in servizio;

- m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - n) di non essere imputato, non essere stato condannato, né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
 - p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - q) se militare del Corpo in servizio permanente:
 - 1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
 - 4) di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 5) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - 6) di non essere sospeso dal servizio o in aspettativa.
 - r) il possesso dei titoli di merito di cui all'allegato 9. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli di merito;
 - s) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'articolo 22, comma 4. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali;
 - t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste

dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Articolo 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) non siano sottoscritte, se previsto, e/o non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
 - b) pur se compilate telematicamente, il PDF generato dal sistema e sottoscritto dal candidato pervenga con modalità differenti da quella prevista;
 - c) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRTLA@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Articolo 6

Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 3, comma 1.
2. I Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

Articolo 7

Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 15, i Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione, con riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono:
 - a) provvedere alla redazione di uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex articolo 10 norme di attuazione del *“Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza”*;
 - e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al Centro di Reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi – Sezione Allievi Ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia :
 - a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3:
 - 1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta valutazione da parte della competente sottocommissione, informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione;
 - 2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'allegato 9 e all'eventuale documentazione probatoria – ovvero alle dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione di punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta.

Al riguardo, si specifica che:

- 1) per le attività professionali, occorre indicare l'Ente presso il quale è stata esercitata l'attività nonché la durata e la tipologia di impiego svolto;
 - 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, *master* e corsi di specializzazione/perfezionamento *post lauream*, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, è necessario fornire informazioni utili all'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi;
- b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui all'articolo 22, comma 4. I titoli preferenziali già indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale.
- Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova orale.
4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 2, comma 6, è trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalità e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.

Articolo 8

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
 - e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata, per ogni specialità a concorso, da:
 - a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e orale.

3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni possono avvalersi:
 - a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera **d**), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi;
 - b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Articolo 9

Adempimenti delle Sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

Articolo 10

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Articolo 11

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Articolo 12

Prova preliminare

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana a partire dal 5 febbraio 2018.
2. La sede, l'elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario, e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 29 gennaio 2018, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "www.concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialità a concorso, sia superiore a 180. In ogni caso, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per le specialità per le quali il numero di domande validamente presentate non sia superiore a 60. Di tale circostanza, sarà data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "www.concorsi.gdf.gov.it" e sulla rete *intranet* del Corpo.
9. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 13 i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi 60 posti di ciascuna specialità a concorso.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito di ciascuna specialità, alla sessantesima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "www.concorsi.gdf.gov.it", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.

12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Articolo 13

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 12, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 8:00 del giorno 27 febbraio 2018.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità, vertente sugli argomenti richiamati nell'allegato 4 alla presente determinazione.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'articolo 12, commi 2 e 11.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Articolo 14

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
 - a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione;
 - b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.

Tali supporti non devono essere commentati né annotati.

Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della preposta sottocommissione.

Articolo 15

Valutazione dei titoli

1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato il punteggio aggiuntivo determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 7.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'articolo 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

Articolo 16

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2, dello stesso articolo 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 10 aprile 2018, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "www.concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e, se idonei all'accertamento dell'idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5.

Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Articolo 17

Accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati, è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con

l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo "www.gdf.gov.it".

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a) visita medica generale;
 - b) esami delle urine ed ematochimici;
 - c) visita neurologica;
 - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 3 nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
 - a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
 - c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può contestualmente chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
 - a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione per la visita medica preliminare;
 - b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale documentazione deve

essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Sanitario – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva e compatibilmente con questi, potrà essere comunque presa in considerazione la documentazione:

- 1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
- 2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

In ogni caso, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
 - c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
 - a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
 - b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello. Se confermata la positività, la sottocommissione dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione o nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.

15. I candidati che conseguono l'idoneità agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Articolo 18

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

e) certificato medico (*fac-simile* in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:

- (1) lo stato di buona salute;
- (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
- (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
- (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti;

f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.

I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).

2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio

militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 14 maggio 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.

5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
 - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Articolo 19

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del ruolo "tecnico-logistico-amministrativo", secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 16, comma 6.
2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* "www.gdf.gov.it".
3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Articolo 20

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 8, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneità nella prova orale, è sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate in allegato 8.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3, dello stesso articolo 8.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le modalità di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.

Articolo 21

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
 - a) sostenere la prova preliminare di cui all'articolo 12, se prevista, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 17, l'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 19 e la prova orale di cui all'articolo 20, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i Presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà – su istanza dell'interessato, per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle

stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRTLA@pec.gdf.it*.

- b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'articolo 13, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 23, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, entro 24 ore, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *Bg0200000p@pec.gdf.it*, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia che, sentito il Presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Articolo 22

Graduatoria unica di merito

1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 7.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 23.

Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "*www.concorsi.gdf.gov.it*", sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Articolo 23

Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione

1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 22, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e).
2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
4. Qualora per mancanza di candidati idonei:
 - a) il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto, l'unità disponibile è conferita in aumento a quelle messe a concorso per la specialità amministrazione e, laddove così non ricoperta, alle altre specialità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorità:
 - (1) telematica;
 - (2) sanità;
 - b) uno o più posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) rimangano scoperti, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre specialità di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorità:
 - (1) amministrazione;
 - (2) telematica;
 - (3) sanità.
5. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare, per ciascuna specialità, vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria unica di merito.
7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.

8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
- a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è, in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado;
 - b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

Articolo 24

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua, fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il limite massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 25

Sito *internet* ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della guardia di finanza.

Roma, lì 06 dicembre 2017

F.to
(Gen. C.A. Giorgio Toschi)